

TI_GERICHTE 16.2020.50 vom 9. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2020.50

FR: TI_GERICHTE 16.2020.50 du 9 août 2021

IT: TI_GERICHTE 16.2020.50 del 9 agosto 2021

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

E. 3

Nella sentenza impugnata, il Pretore dopo avere accertato che l'attrice, oltre alla fornitura degli apparecchi e alla relativa posa, aveva realizzato “una struttura appositata, progettata ed eseguita secondo le specifiche richieste della committenza, che non può essere considerata una prestazione accessoria, finalizzata esclusivamente a permettere l'utilizzo dei forni”, ha ritenuto che le prestazioni dell'appalto fossero preponderanti rispetto a quelle della vendita, donde il diritto della ditta a ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Premesso ciò, egli ha escluso che l'offerta della CO 1 comprendesse anche la fornitura e la posa di una cornice per la nicchia dei forni in acciaio inox successivamente posata da un'altra ditta al prezzo di fr. 2354.40, importo che i convenuti oppongono in compensazione. Il primo giudice, pur riconoscendo che con la posta ■ lavori di adattamento delle nicchie per fr. 3000.– ■ contemplata nell'offerta potesse includere anche la posa di tale cornice, come prospettato dal perito, ha ritenuto che “ciò non porta necessariamente a concludere che CO 1 si sia impegnata anche a fornire l'elemento cornice in acciaio inox come preteso dalla convenuta” anche perché lo stesso perito aveva espressamente escluso “dalla posizione riferita all'esecuzione dei lavori di adattamento delle nicchie e dalla sua stima dei costi dei lavori di sistemazione”. Tanto più che, a suo parere, “ciò appare del resto logico, atteso che, come detto, la fornitura dell'oggetto in sé costituisce l'elemento di vendita, mentre nella prestazione di lavoro è inclusa unicamente la sua installazione, che è l'elemento dell'appalto”. Per il Pretore, pertanto, non avendo la committente provato che la fornitura della cornice fosse compresa nell'offerta, né preteso di averla successivamente ordinata all'attrice, una compensazione non entrava in linea di conto. Il primo giudice, inoltre, dopo avere constatato che l'attrice non aveva posato la cornice “come prevedeva il contratto”, ha ritenuto che con la trattenuta del saldo di fr. 3000.– la convenuta aveva esercitato il suo diritto alla riduzione unilaterale delle mercedi (Minderungsrecht) sicché

essa non poteva più pretendere che l'appaltatore si assumesse i costi di quanto eseguito dall'altra ditta. In sostanza, egli ha stabilito che quanto versato da quest'ultima rimaneva a carico della committente, ma che l'attrice non aveva diritto al pagamento dei lavori di adattamento “delle nicchie per la parte posa della cornice”. Il Pretore non ha però ritenuto di quantificare con precisione tale quota poiché, sulla scorta delle risultanze peritali, ha accertato l'esistenza di difetti “nella posta adattamento nicchie”. E siccome la sistemazione “a regola d'arte costava fr. 3000.– ossia l'intero costo fatturato dall'attrice per tali lavori”, all'attrice ha riconosciuto un credito di fr. 4048.–, respingendo nel contempo la pretesa della committente di dedurre ulteriori fr. 1694.– per danni conseguenti ai difetti. Per tale importo è infine stata iscritta in via definitiva l'ipoteca legale per artigiani e imprenditori.

E. 4

Premesso che i reclamanti non discutono la qualifica del contratto accertata dal Pretore, giovi ricordare i diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO. Tale norma permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (cpv. 1), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). In linea di principio il committente è vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa previsti dall'art. 368 CO tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (CCR sentenza inc. 16.2015.78 del 12 aprile 2018 consid, 5a con rinvii; v. anche Gauch , Der Werkvertrag, 6ª edizione , n. 1581, 1688 e 1835).

E. 5

La committente contesta al Pretore di non avere dedotto dal saldo dovuto all'attrice anche quanto versato alla ditta M_____ per la posa della cornice in acciaio inox, imputandogli di avere arbitrariamente apprezzato le testimonianze di E_____ S_____, di RE 2 , così come di avere travisato la perizia. Essa critica la “disgiunzione” effettuata dal primo giudice tra la fornitura della cornice e la successiva posa dalla stessa rilevando che se l'attrice aveva fornito una cornice poi sostituita, “si deve presumere dunque che questa fosse compresa nell'offerta come gli altri elementi, in caso contrario la fornitura sarebbe avvenuta in modo gratuito”. A suo avviso la prova che si trattava di una cornice definitiva è “data dal fatto che essa era rivestita in laminato”. Premesso ciò, la fornitura di una cornice inadeguata costituisce un'inadempienza contrattuale a carico dell'attrice. La reclamante, pur non negando che l'offerta non chiarisce quali prestazioni fossero o meno comprese, sostiene che la volontà delle parti fosse quella di comprendere la fornitura della cornice tant'è che E_____ S_____, che aveva negoziato l'accordo, ha affermato di averne pattuito con l'attrice l'inclusione nella posta di fr. 3000.–, ciò che RE 2 aveva confermato. A suo parere, interpretando la volontà delle parti secondo il principio dell'affidamento, “se in un contratto è compresa una cornice è chiaro che si tratti sia della fornitura che della posa ed è arbitrario concludere il contrario”. E secondo tale senso, essa soggiunge, va interpretata la perizia, per la quale l'offerta ■doveva logicamente includere la posa della cornice■. A suo avviso, “non è perché il perito ha escluso il costo della cornice dalla stima dei costi per la sistemazione degli apparecchi che si può escludere la fornitura dall'offerta”.

E. 6

a) Ora, come sostiene la committente, è vero che E_____ S_____, che si è occupata della proprietà di RE 2, ha affermato di avere parlato, al momento dell'offerta, della cornice con C_____ T_____ il quale le aveva confermato “che nell'importo dei fr. 3000.– era compresa la cornice, lo scaffale e la chiusura in giro” (deposizione del 3 aprile 2017, verbali pag. 4). Se non che, tale allegazione non è corroborata da quella di RE 2 il quale non era entrato in relazione con l'attrice né con il suo rappresentante ma si è sostanzialmente limitato a riferire quanto comunicatogli dalla stessa E_____ S_____, ■non parlo italiano e quindi a proposito della posta ■adattamento delle nicchie■ nell'offerta doc. 13 e nella fattura doc. F riferisco quanto mi ha detto la signora S_____■ (deposizione del 23 novembre 2016, verbali pag. 5 n. 1). Trattandosi di una testimonianza “per sentito dire”, la sua deposizione non ha quindi maggior portata probatoria di un'affermazione di parte. D'altro canto, C_____ T_____ ha affermato che ■per adattamento delle nicchie non si intendeva né la fornitura né la posa di una cornice poiché la signora S_____ non aveva ancora deciso se la parte esterna del forno dovesse essere rifinita con delle piastrelle (...) o con la posa di una cornice■, riferendo che solo in seguito essa gli avrebbe chiesto delle proposte ed essa ha preferito alla cornice sporgente in compensato rivestita in finto inox una cornice in acciaio inox per la quale afferma di averle presentato M_____ P_____ (interrogatorio del 23 novembre 2016 verbali pag. 3 n. 2). In tali circostanze, non si può ritenere che il Pretore, nel rimproverare alla committente di non avere provato che nell'offerta iniziale dell'attrice fosse compresa la fornitura della nota cornice, abbia tratto deduzioni insostenibili delle deposizioni, discordanti, in esame e abbia quindi accertato i fatti in modo manifestamente errato. b) Né risulta insostenibile la conclusione del Pretore secondo cui il perito, nel riferire che nella posta “adattamento delle nicchie” doveva essere compresa la posa della cornice, intendesse che in quella posta fosse compresa la sola posa e non la fornitura, ove appena si pensi che l'esperto medesimo ha soggiunto che “la descrizione di questa importante posizione è stato fatto in modo estremamente sommario ... e non spiegava che cosa era o non era compreso (perizia del 30 gennaio 2019 pag. 18 a metà). Che fosse chiaro “che se in un contratto è compresa una cornice lo sia anche la sua posa” è una mera deduzione della committente e non basta lontanamente per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore.

E. 7

Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore, vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno all'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste, in solido, a carico della RE 1 e di RE 2 che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alla CO 1 complessivi fr. 600.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi
giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.